



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1787

Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e Misura 11 Agricoltura biologica - Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - Approvazione bandi condizionati 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1787

Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e Misura 11 Agricoltura biologica - Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - Approvazione bandi condizionati 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014 - 2020, attuativo del citato

Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, notificata alla Commissione Europea il 21 luglio 2014, successivamente modificata nel corso della negoziazione con la Commissione Europea;

Preso atto della Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale";

Vista la propria deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2015 con la quale si è preso atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 da parte della Commissione Europea, nella formulazione definitiva acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015;

Atteso che:

- la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 comprende dieci Tipi di operazione:
- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- Tipo di operazione 10.1.02 - Gestione effluenti;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della pratica coltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

Considerato che detta Misura 10 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento delle:

- Priorità 4 del medesimo Programma "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e delle relative Focus area:
- P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- P4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi";
- Focus area P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";

- Priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e della Focus area P5D “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura”;

Atteso, inoltre, che la Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Considerato che detta Misura 11 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma e delle relative Focus area sopra indicate;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 10 e della Misura 11 di che trattasi prevedono l’erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all’applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

Dato atto che, in attuazione dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale e l’Organismo Pagatore AGREA hanno effettuato la fase di dettaglio della valutazione di verificabilità e controllabilità nel corso della definizione dei documenti attuativi, così come stabilito dal PSR 2014-2020 per i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto “Proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Versione 2)” con la quale sono state apportate alcune modifiche alle Misure 10 e 11 del P.S.R.;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014 - 2020 prevede l’emanazione di “bandi unici di livello regionale” in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;
- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 per l’intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014 - 2020;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l’applicazione di processi selettivi ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e che i criteri impiegati sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015;

Ritenuto pertanto di approvare bandi unici regionali per le Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti i seguenti Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti

ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;

- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Ritenuto inoltre di prevedere che detti bandi e le prescrizioni in essi contenuti in ordine all’ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all’approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020, di cui alla citata deliberazione n. 1640/2015, già notificata alla Commissione Europea;

Ritenuto infine di rinviare a successivi atti l’approvazione dei bandi dei Tipi di operazione 10.1.02 “Gestione effluenti”, 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica” e 10.1.08 “Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati”;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 6525 del 26 maggio 2015 con cui è stato costituito, tra l’altro, un Team di lavoro specifico per l’individuazione e lo sviluppo di parti comuni nella gestione delle Misure a superficie;

Atteso che il suddetto Team ha elaborato uno specifico documento che definisce alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riporta le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l’attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1 gennaio 2016;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi,

delibera

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento” che definisce alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riporta le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l’attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare inoltre i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1 gennaio 2016 relativi ai seguenti Tipi di operazione delle Misure 10 e 11:

- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;

- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;

- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;

- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;

- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della pratica agricoltura estensiva;

- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;


- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

4. di disporre che i bandi di cui al precedente punto 3) e le prescrizioni in essi contenuti in ordine all’ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all’approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione n. 1640/2015, notificate alla Commissione Europea;

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione provvederà a darne la più ampia pubblicazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.



**DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE
AGRICOLE DEL P.S.R. 2014-2020
E DEL P.S.R. 2007-2013 E PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI IN TRASCINAMENTO**

Indice

- 1 Campo di applicazione
- 2 Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020
- 3 Gestione finanziaria
- 4 Domande di sostegno e domande di pagamento
- 5 Beneficiari soggetti al "De Minimis" e relativi aiuti concessi o erogati
- 6 Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari
- 7 Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno
- 8 Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai Tipi di operazione a superficie delle Misure 10, 11, 12 e 13 del P.S.R. 2014-2020. Eventuali deroghe riguardanti specifici Tipi di operazione sono riportate all'interno delle presenti disposizioni o dei singoli bandi.

Per i Tipi di operazione a superficie della Misura 8 si rimanda al contenuto del P.S.R. 2014-2020 e dei relativi bandi attuativi.

Ove specificamente indicato le presenti disposizioni si applicano anche alle Misure a superficie (Agroambiente) ancora in corso, attivate con la programmazione 2007-2013 o con precedenti programmazioni.

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020, ad eccezione di quelle classificate svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Misura 13).

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione dei Tipi di operazione oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, di sostegno/pagamento e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle particelle

Le zone individuate dal P.S.R. possono essere attribuite alle particelle mediante:

- Intersezione informatizzata con i tematismi cartografici: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali, in quanto ad esempio:
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle,
 - le particelle non sono georeferenziate e fotointerpretate o presentano errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del P.S.R. 2014-2020

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Tipo di zonizzazione", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

I bandi relativi alle singole Misure o Tipi di operazione del P.S.R. 2014-2020 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuna specifica Misura o Tipo di operazione, se rilevante ai fini delle priorità.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.6.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema informativo (GIS) di AGREA e per le particelle non georeferenziate e fotointerpretate o con errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni le informazioni di appartenenza devono essere integrate sul fascicolo aziendale dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o

varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020

Per perseguire gli obiettivi specifici dei Tipi di operazione, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna sono raggruppate come segue:

	Zonizzazione	Riferimento normativo
Fasce altimetriche	Pianura	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Paesistico Regionale.
	Collina	
	Montagna	
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 art. 41
	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 art. 19
	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 art. 43
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della Direzione Generale Ambiente n. 1192 del 2014
	Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione n. 49/2013 Piano di Tutela delle Acque
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Deliberazione n. 1781/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque)" ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 - 2021"

Di seguito si riporta l'uso ai fini della selezione (S) e/o della ammissibilità (A) delle singole delimitazioni per ogni Tipo di operazione delle Misure 10, 11 e 12. Pertanto laddove non sono riportate indicazioni relative alla selezione o all'ammissibilità, le aree non sono utilizzate né per la selezione né per l'ammissibilità.

In merito al Tipo di operazione 10.1.08 “Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati”, si rinvia ai capitoli dedicati del P.S.R. 2014-2020, agli specifici bandi contenenti la lista delle cartografie utilizzate per la loro attuazione e alle presenti disposizioni per quanto compatibili.

2.7. Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2016 per le Misure 10 e 11 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre 2014, con eccezione dell’aggiornamento riferito alle “Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici” relativo al 2015.

In via generale per tutte le domande di sostegno e di sostegno/pagamento a decorrere dall’annualità 2016 si fa riferimento alla cartografia approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell’annualità o del periodo di impegno, ai fini dell’ammissibilità rimane valida l’attribuzione delle zonizzazioni alle particelle così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l’annualità o il periodo di impegno.

Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella A sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, suddivise per tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica”, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l’assunzione di nuovi impegni.

Tabella A – Risorse complessive per l’attuazione dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	€ 95.565.746,96	€ 27.259.359,84	€ 68.306.387,12
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	€ 1.558.097,15	€ -	€ 1.558.097,15
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	€ 7.277.115,61	€ 540.480,67	€ 6.736.634,95
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	€ 4.851.410,41	€ -	€ 4.851.410,41
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 13.571.515,44	€ 2.019.066,75	€ 11.552.448,69
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 318.580,17	€ 83.579,93	€ 235.000,25
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	€ 10.513.145,77	€ 2.121.384,04	€ 8.391.761,73
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	€ 2.955.641,66	€ -	€ 2.955.641,66

M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	€ 14.703.329,43	€ 6.959.064,50	€ 7.744.264,93
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	€ 23.609.464,12	€ 9.625.277,93	€ 13.984.186,19
M 11 - Agricoltura biologica	€ 100.559.341,86	€ 29.078.956,22	€ 71.480.385,65

Sulla base dei dati sopra riportati, si riporta di seguito in Tabella B, la previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, riferite alle risorse libere indicate nella Tabella A.

Tabella B – Previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e percentuale di dotazione finanziaria

Misura - Tipo di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	60,9%	-	26,6%	12,5%
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	-	76,9%	-	23,1%
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	74,8%	-	17,8%	7,4%
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	61,9%	-	27,8%	10,3%
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	74,4%	-	13,0%	12,6%
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	-	67,5%	11,4%	21,1%
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	92,8%	-	7,2%	-
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	-	-	66,1%	33,9%
M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	59,2%	-	25,2%	15,6%
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	59,9%	27,8%	12,3%	-
M 11 - Agricoltura biologica	50,6%	-	40,5%	8,9%

Infine, si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nelle Tabelle A e B garantisce la copertura dei trascinamenti e dei nuovi impegni del PSR 2014-2020 fino all'annualità 2020.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti all'istruttoria di ammissibilità.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande. AGREA può dettagliare, sentito il parere della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale

Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Nei bandi verranno indicate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande di sostegno.

4.2 Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun tipo di operazione.

In caso di sovrapposizione di impegni aggiuntivi dello stesso Tipo di operazione o con altri Tipi di operazione delle Misure 10 e/o 11 è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. In fase di compilazione della domanda di sostegno è previsto il blocco dell'inserimento di impegni in base alla sequenza temporale.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene in automatico per via informatica in base ai dati contenuti in domanda fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del P.S.R. 2014-2020 solo su superfici non soggette ad aiuto agro-ambientale sulla base di precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili sovrapposizioni indicate nei bandi di ciascun Tipo di operazione.

Nella Tabella che segue sono invece indicate le possibili sovrapposizioni fra le diverse operazioni delle Misure 10 e 11.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	P4A	P4A	P4A	P4A	P4A	P4B	P4B	P4B	P4B	P4C	P4C	P5D
			10.01.05	10.01.06	10.01.07	10.01.09	10.01.10	10.01.01	10.01.08	11.01.01	11.02.01	10.01.03	10.01.04	10.01.02
		Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	*	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della prateria estensiva	*	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	*	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	*	N	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N
P4B	10.01.01	Produzione integrata	*	N	N	N	N	-	N	N**	N**	S	N	S
P4B	10.01.08	Gestione di fiasse tampone di contrasto ai nitrati	*	N	N	N	N	N	-	N	N	N	N	N
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	-	N	S	N	S
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	N	-	S	N	S
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	S	N	S	S	-	N	S
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	S
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	*	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	-

Legenda N = non sovrapponibile sulla medesima superficie

S = sovrapponibile sulla medesima superficie

* = trattandosi di sostegni per UBA rapportati a sostegni per superfici non è possibile la sovrapposizione

** = ad eccezione degli impegni facoltativi 23 e 25 del Tipo di operazione 10.1.01 indicati nel bando della Misura 11

Essendo ancora in fase di definizione il regime di sostegno della Misura 12 “Indennità Rete Natura 2000” le presenti disposizioni non riportano il quadro delle incompatibilità e/o sovrapposibilità tra le Misure 10, 11 e 13 e la Misura 12.

4.3 Domande di sostegno/pagamento

Le domande di sostegno inerenti a pagamenti delle indennità di cui alle Misure 12 e 13 hanno anche valenza di domande di pagamento (domande di sostegno/pagamento). Nei bandi annuali verranno individuate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande.

4.4. Domande di pagamento

Nei casi di domande di sostegno che non hanno valenza anche di domande di pagamento i sostegni per Tipi di operazione a superficie possono essere corrisposti unicamente ad avvenuta presentazione della domanda di pagamento, in applicazione dell'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta “Domanda di pagamento” nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini di

presentazione fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" (cosiddetta conferma) i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi ai Tipi di operazione di cui agli art. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, riferibili

- ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/1992;
- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) 1257/1999;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 (è riferibile alla Misura 214 anche la Misura 412 Azione 1).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.6.

4.5. Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno

4.5.1. Variazione di superfici

Per quanto riguarda la possibilità di variazioni delle superfici e delle UBA di cui alle domande di aiuto/sostegno si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 807/2014.

4.5.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Subentro negli impegni di cui alle Misure 10 e 11

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha

conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. L'Amministrazione competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Resta comunque inteso che si applica quanto disposto dal paragrafo 4 del citato art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014: *“Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a): tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario”* Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 8 “Cessione di aziende” del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per i casi di subentro relativi alle Misure 12 e 13 si rimanda agli specifici bandi.

4.6 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 che specificano le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, relativamente alle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'Amministrazione competente, devono essere comunicati a quest'ultima per

iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

5. Beneficiari soggetti al “De Minimis” e relativi aiuti concessi o erogati

Il sostegno per i beneficiari dei Tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”, l'Amministrazione che effettua la concessione deve accertare se il beneficiario è un'impresa operante “... *nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli*” (in questo caso infatti l'esclusione è automatica da regolamento). Per “impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli”, si intende un'impresa dotata di partita IVA con codice di attività ATECO 01 (esclusivo o combinato).

Qualora il beneficiario non risultasse tale, l'Amministrazione che effettua la concessione, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dalla Legge n. 115 del 2015, e nella fase transitoria della Banca Dati Anagrafica (BDA) prevista dalla Legge n. 57 del 2001, dovrà:

- espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti “*De minimis*”, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee;
- espletare le verifiche, propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 46 della Legge n. 234 del 2012;
- procedere all'inserimento delle informazioni relative ai dati anagrafici e ai contributi dei beneficiari nel Registro nazionale degli aiuti di stato e nella fase transitoria della BDA, al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti.

L'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 può determinare il diniego della concessione o la riduzione dei sostegni finanziari delle domande di sostegno ammissibili e/o la riduzione o esclusione dei sostegni finanziari richiesti nella domanda di pagamento.

In ogni caso resta valido quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari

Clausole di revisione delle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

In attuazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono oggetto di una clausola di revisione:

- tutti gli impegni delle Misure 10 e 11, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, al di là dei quali devono andare gli stessi impegni assunti; tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari a evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. L'adeguamento può comportare anche una revisione degli aiuti;
- gli interventi realizzati con i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Per le modalità di comunicazione della non accettazione degli adeguamenti sopra citati si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Revisione delle domande di pagamento delle programmazioni precedenti

Gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, potranno essere oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che potrebbero verificarsi a carico del quadro normativo di cui al

comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabiliscono che possono essere oggetto di pagamento gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tali revisioni saranno definite, se del caso, con atto della Regione Emilia-Romagna.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni.

Tale revisione degli aiuti tiene conto inoltre degli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

7. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

I bandi dei singoli Tipi di operazione riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al PSR 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4B	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.01

PRODUZIONE INTEGRATA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.01 "Produzione Integrata" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.01:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" e secondariamente anche ai fabbisogni F13 "Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico", F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli" e F22 "Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in particolare zootecnici" nell'ambito delle Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", P5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura" e P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale";
- sono volti alla promozione dell'agricoltura integrata come modello di agricoltura sostenibile olistico (che interessa cioè tutte le principali scelte della produzione agricola e considera l'azienda nel suo insieme) in grado di soddisfare i molteplici obiettivi sopra indicati.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto all'introduzione ed al mantenimento nel tempo dei metodi della produzione integrata.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.01 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.01 "Produzione Integrata" gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.01 "Produzione Integrata" è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale, limitatamente alle colture per le quali sono stati definiti ed approvati i Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.9.2. del P.S.R. 2014-2020.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.01 “Produzione Integrata” ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito sintetizzati, la cui descrizione completa è riportata al paragrafo 8.2.9.3.1. “10.1.01 – Produzione integrata” del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 10.1.01 devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione (“Norme generali” e “Norme di coltura), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41/2012 e successive modifiche e dalle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 dell’8 Maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata.

I DPI sono aggiornati con cadenza annuale e sono disponibili all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi>

Le norme di produzione integrata sono contenute nei DPI e riguardano i seguenti aspetti sinteticamente descritti in Allegato 1:

01. Gestione del suolo
02. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
03. Avvicendamento colturale
04. Fertilizzazione
05. Irrigazione
06. Difesa integrata (volontaria)
07. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
08. Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con il Tipo di operazione 10.1.01 “Produzione integrata” possono essere adottati per l’intero quinquennio, sulle superfici di intere colture o superfici indicate in domanda, gli ulteriori impegni aggiuntivi facoltativi che migliorano le performance ambientali del Tipo di operazione 10.1.01 (descritti sinteticamente in Allegato 2 e anch’essi aggiornati annualmente e pubblicati al sito Web sopra indicato per i DPI) di seguito riportati:

- 09 - Pomacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)
- 10 - Drupacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)
- 11 - Frutticole difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici)
- 12 - Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate (esclusione impiego diserbanti, utilizzo del pirodiserbo)
- 13 - Vite difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)
- 14 - Vite difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici)
- 15 - Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1 (impiego potatura verde manuale o meccanica)
- 16 - Orticole difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici)
- 17 - Orticole e seminativi difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi)
- 18 - Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate (impiego teli pacciamanti biodegradabili)
- 19 - Erbacee difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici)
- 20 - Erbacee e orticole difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi)

21 - Seminativi azioni agronomiche avanzate (impiego pellets naturali o piante biocide)

22 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque

23 - Impiego cover crop

24 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro

25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)

Sulle medesime superfici è consentita anche l'adozione di ulteriori Tipi di operazione della sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", quali:

- **Gestione degli effluenti (10.1.02)** *(Questo Tipo di operazione non è attivato congiuntamente al presente bando; tutti i riferimenti di seguito riportati hanno la finalità di evidenziare tutte le prescrizioni e gli obblighi relativi alla possibile applicazione congiunta);*
- **Incremento sostanza organica (10.1.03)**

L'adesione agli impegni aggiuntivi facoltativi e ai Tipi di operazione della Misura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base come riportato al paragrafo 6) "Entità degli aiuti".

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 25% della superficie iniziale nel corso dell'intero periodo di impegno.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure superiore a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

In allegato 3) sono riportate le indicazioni per la corretta individuazione del corpo separato.

In allegato 4) sono riportate ulteriori definizioni e prescrizioni relative ad alcune tipologie di colture/finalità produttive e alle superfici non soggette ad aiuto.

Ai fini dell'assoggettamento dell'intera superficie aziendale al Tipo di operazione 10.1.01 è ammessa altresì la possibilità di prevedere su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal Tipo di operazione 10.1.01, i seguenti Tipi di operazione della Misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" o la Misura 11 "Agricoltura biologica":

- Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica (10.1.04),
- Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.06),
- Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario (Tipo di operazione 10.1.09),
- Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 (Tipo di operazione 10.1.10),
- Agricoltura biologica.

Le schede di registrazione ed il relativo manuale di compilazione sono disponibili sul sito Web sopra indicato per i DPI.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.01 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipo di operazione 10.1.01

Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

6. Entità degli aiuti

Gli aiuti erogati sono diversificati per:

- Introduzione: primi 5 anni di adesione alla produzione integrata
- Mantenimento: per imprese aderenti alla Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di adesione, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/1992 o dei Regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013); il premio relativo al Mantenimento viene applicato in ogni caso a partire dal 6° anno di adesione, indipendentemente dalla adesione iniziale al Tipo di operazione Introduzione; alle superfici di imprese inserite anche solo per una annualità nei programmi ambientali della OCM unica – settore ortofrutticolo viene assegnato direttamente l'aiuto relativo al mantenimento in relazione alla tipologia di aiuti e di assistenza tecnica di cui hanno usufruito.

In entrambi i casi l'assegnazione del parametro anno di adesione viene calcolato adottando il criterio di prevalenza della superficie.

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni base previsti per colture praticate e periodo di impegno

Colture praticate	Impegno:	
	Introduzione produzione integrata	Mantenimento produzione integrata
	Sostegno annuo/ha	Sostegno annuo/ha
Foraggere	90	60
Seminativi	120	80

Barbabetola da zucchero, riso e proteolaginose	255	170
Orticole e altre annuali	310	215
Olivo	340	235
Vite e fruttiferi minori	450	315
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	530	370

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3):

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi accessori

Impegno aggiuntivo accessorio	Sostegno annuo/ha
09 - Pomacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)	250 Euro/ha
10 - Drupacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)	250 Euro/ha
11 - Frutticole difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici)	150 Euro/ha
12 - Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate (esclusione impiego diserbanti, pirodiserbo)	90 Euro/ha
13 - Vite difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)	200 Euro/ha
14 - Vite difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici)	100 Euro/ha
15 - Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1 (impiego potatura verde manuale o meccanica)	100 Euro/ha
16 - Orticole difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici)	200 Euro/ha

17 - Orticole e seminativi difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi)	60 Euro/ha
18 - Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate (impiego teli pacciamanti biodegradabili)	250 Euro/ha
19 - Erbacee difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici)	100 Euro/ha
20 – Erbacee e orticole difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi)	60 Euro/ha
21 - Seminativi azioni agronomiche avanzate (impiego pellets naturali o piante biocide)	100 Euro/ha
22 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque	60 Euro/ha
23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
24 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro	60 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori Tipi di operazione Gestione degli effluenti (10.1.02) e Incremento sostanza organica (10.1.03) i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 750 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” la competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.01 è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di aiuto costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.01 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatto salvo le seguenti eccezioni: "Gestione degli effluenti" (10.1.02) e "Incremento sostanza organica" (10.1.03) o Azione 4 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013.

In sede di presentazione della domanda il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. "Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020", ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 del presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando, si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 8.300.000 euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.01 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri di tipo territoriale e tecnico e di durata di adesione:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica;
- prima adesione alla Produzione integrata (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/1992 o dei Regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- adozione della certificazione da parte di enti terzi.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella a) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali

Tabella a) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità		Punteggio
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	30
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	15

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinato tenendo conto della presenza in domanda di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Per il calcolo l'appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	30	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A

Priorità territoriale 2	15	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente ai criteri territoriali.

In Tabella c) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella c) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Prima adesione alla Produzione integrata (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/1992 o dei Regolamenti (CE) 1257/1999, (CE) n.1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013)*	
- primo anno di adesione a produzione integrata assoluto 2016	30
- secondo o terzo anno di adesione a produzione integrata (primo anno di impegno 2014 o 2015)	15
Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi del Tipo di operazione 10.1.01 (Produzione integrata)**	15 punti max (7,5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Adozione della certificazione (della applicazione dei DPI nella fase di coltivazione) da parte di enti terzi***	10 punti

* Si fa riferimento alla data di prima adesione ai sistemi di aiuto elencati, verificata tra il 2009 e il 2015 compreso; la verifica viene eseguita sul CUAA del beneficiario e sulla verifica incrociata sui terreni della eventuale adesione negli anni precedenti; in caso di adesione precedente, maggiore o uguale al 50% della SOI il punteggio non viene assegnato o viene assegnato alla categoria corrispondente.

**Il punteggio viene assegnato in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; la adesione alla misura aggiuntiva è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di variante che comporta il recesso dall'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di recesso nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

*** E' richiesta la certificazione almeno della applicazione dei DPI nella fase di coltivazione da parte di un organismo accreditato per effettuare i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o altre autorità pubbliche designate; il certificato dovrà essere disponibile al momento della presentazione della domanda; qualora la certificazione riguardi solo una parte delle superfici aziendali il punteggio viene assegnato in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a certificazione / SOI aziendale.

Nell'applicazione del criterio "Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi del Tipo di operazione 10.1.01" il punteggio di priorità è applicabile se è stata presentata la richiesta di adesione a tali impegni.

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in Tabella c) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con maggiore superficie impegnata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera della Direzione Generale

Agricoltura, economia ittica e attività faunistico- venatorie, Dott. ssa Roberta Chiarini, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno l’intera SAU aziendale deve essere oggetto di impegno fatto salvo il caso di corpi separati interamente non soggetto ad impegno (vedi paragrafo 4). Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Durante il quinquennio sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse ad impegno entro il limite massimo del 25% di quelle impegnate nella domanda di sostegno.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;

- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.01 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.01 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda il Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata:

- il P.S.R. può intervenire per le imprese socie di Organizzazioni di produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda
- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle imprese socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. (UE) n. 1308/2013 (di seguito "colture OCM")

L'adesione al Tipo di operazione 10.1.01 da parte dell'impresa comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, sull'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

Ulteriori superfici di colture OCM, potranno essere in seguito ammesse all'aiuto per il restante periodo del quinquennio entro il limite massimo previsto del 25% di incremento sulla superficie impegnata nella domanda di sostegno iniziale.

L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito P.S.R. non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in P.S.R. che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all'interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del P.S.R. per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare l'applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le norme di demarcazione sopradescritte si applicano a partire dall'annualità 2016 anche alle imprese che proseguono gli impegni relativi all'Azione 1 (Agricoltura integrata) della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013, ad esclusione della possibilità di incremento del 25% sulla superficie impegnata nella domanda di sostegno.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: IMPEGNI OBBLIGATORI	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
01) Gestione del suolo	<p><u>Superfici con pendenza media maggiore del 30%:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature; - colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci <p><u>Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:</u> Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri;</p> <p>Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. Tale vincolo non si applica in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicoltura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.</p> <p><u>Nelle aree di pianura</u> è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni</p>
02) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.
03) Avvicendamento culturale	<p>Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio.</p> <p>I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche</p>
04) Fertilizzazione	<p>Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all'impianto o alla adesione.</p> <p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee.</p>
05) Irrigazione	<p>Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno.</p> <p>Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici, delle date e volumi degli interventi irrigui tranne che in caso di microirrigazione; volume massimo di adacquamento per intervento irriguo</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)</p>
06) Difesa integrata (volontaria)	<p>Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI.</p>
07) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata, effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della DGR 1202/1999 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
08) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino	<p>Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate per ciascuna coltura:</p>

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- pratiche agronomiche (date di semina, lavorazioni raccolta, ecc)- fertilizzazioni- irrigazione- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti- trattamenti fitosanitari- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari |
|--|

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
09) Pomacee difesa avanzata 1	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale con dispenser biodegradabili</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale in forma liquida</p> <p>Al massimo 2 interventi con esteri fosforici</p>
10) Drupacee difesa avanzata 1	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale con dispenser biodegradabili</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale in forma liquida</p> <p>Al massimo 2 interventi con esteri fosforici</p>
11) Frutticole difesa avanzata 2	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</p> <p>Bacillus amyloliquefaciens su Pero (applicazione metodo, per difesa dalle batteriosi - nr 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bacillus subtilis su Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio (applicazione metodo, per difesa dalle batteriosi - nr 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bacillus thuringiensis su Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo (applicazione metodo per difesa da ricamatori e/o anarsia - nr. 3 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Virus della granulosi su Melo e Pero (applicazione metodo per difesa da Cydia pomonella - nr. 4 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Antocoride su Pero (applicazione metodo per difesa da Psylla piri - nr. 1 lancio all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Su Olivo o altra coltura Utilizzo di formulazioni con soluzioni a basso impatto ambientale. Es. applicazione di Spinosad con la formulazione Spintorfly (nr. 6 applicazioni all'anno con riduzione uso di esteri fosforici)</p> <p>Utilizzo pacciamatura per prevenzione Capnode su Pesco, Albicocco, Susino (da applicare una volta ogni 5 anni). Limitare uso di Thiacloprid ad un intervento/anno</p> <p>Oppure</p> <p>Utilizzo colle per prevenzione Forficule su Pesco, Albicocco (1 applicazione/anno). Esclusione uso di Indoxacarb</p>
12) Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</p> <p>Sfalcio e trinciatura infestanti o eventuali prodotti biologici per il controllo delle infestanti.</p> <p>Esclusione impiego diserbi.</p> <p>Oppure</p> <p>Impiego del pirodiserbo.</p> <p>Esclusione impiego diserbi.</p>
13) Vite difesa avanzata 1	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</p>

14) Vite difesa avanzata 2	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</p> <p>Bacillus amyloliquefaciens (applicazione metodo, per difesa dalle botrite - nr 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bacillus subtilis (applicazione metodo, per difesa dalle botrite - nr 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bacillus thuringiensis (applicazione metodo per difesa da tignola – nr. 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Trichoderma (applicazione metodo per difesa da mal dell'esca – nr. 1 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bicarbonato di potassio (applicazione metodo per difesa da oidio – nr. 3 trattamenti all'anno)</p>
15) Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1	<p>Potatura verde manuale</p> <p>(Applicazione della tecnica per favorire la difesa da tignola, botrite e peronospora)</p> <p>Oppure:</p> <p>Potatura verde meccanica</p> <p>(Applicazione della tecnica per favorire la difesa da tignola, botrite e peronospora)</p>
16) Orticole difesa avanzata 1	<p>(Sono interessate annualmente le colture sulle quali sono praticabili le soluzioni indicate)</p> <p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</p> <p>Confusione sessuale con dispenser (applicazione metodo per difesa da tuta assoluta) su pomodoro</p> <p>Oppure</p> <p>Microrganismi e/o insetti utili v. specifica tabella riportata in DPI (con indicazione delle colture interessate)</p> <p>Oppure</p> <p>Impiego mezzi non chimici su Patata per disseccamento parte aerea in pre-raccolta. Esclusione uso di dissecanti (a eccezione di quelli eventualmente ammissibili in agricoltura biologica)</p>
17) Orticole e seminativi difesa avanzata 2	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</p> <p>Trappole tignola su Patata (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale)</p> <p>Oppure</p> <p>Trappole Heliotis armigera su pomodoro (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale)</p> <p>Oppure</p> <p>Trappole per piralide su mais (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale)</p>
18) Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate	<p>Su Cetriolo, Cocomero, Fragola, Melanzana, Melone, Pomodoro, Zucchini, Lattughe, Insalate: utilizzo di pacciamatura biodegradabile (a norma UNI 11495)</p>
19) Erbacee difesa avanzata 1	<p>Su Mais: utilizzo di Tricogramma e/o Bacillus thuringiensis per difesa da Piralide</p> <p>Esclusione trattamenti insetticidi specifici per piralide</p>
20) Erbacee e orticole difesa avanzata 2	<p>(applicato su superfici in rotazione)</p> <p>Trappole elateridi su tutte le colture seminative e orticole (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale)</p>
21) Seminativi azioni agronomiche avanzate	<p>(su superfici fisse individuate in domanda)</p> <p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate come minimo 2 volte nei 5 anni di impegno:</p> <p>Pellets naturali</p> <p>Oppure</p> <p>Sovesci con piante biocide</p>
22) Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque	<p>Su Mais: divieto di utilizzo di Terbutilazina e S-Metolacor</p> <p>Su Pomodoro: divieto di utilizzo di S- Metolacor</p> <p>Su Barbietola: divieto di utilizzo di Cloridazon</p>
23) Impiego cover crop	<p>(applicato su superfici in rotazione)</p>

	Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre) Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbi fatta eccezione per disseccamento a termine periodo
24) Precessione per prevenzione micotossine frumento duro	Divieto di precessione del frumento duro con mais o sorgo
25) Impiego del sistema Irrinet	(applicato su superfici di colture irrigue) Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema equivalente) per il calcolo del bilancio idrico con rispetto delle date e dei volumi consigliati. Registrazione dei dati meteo e irrigazione.

ALLEGATO 3) DEFINIZIONE DI CORPO SEPARATO

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'impresa è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità.

Per la individuazione dell'indirizzo aziende a indirizzo frutticolo o viticolo (per le quali è sufficiente una dimensione totale superiore a 10 ha) a ciascuna delle colture presenti viene assegnato il valore di PLV (espresso come Standard Output) del gruppo di colture di appartenenza, individuato al fine della quantificazione degli aiuti: il totale della PLV riferita ai gruppi Vite e fruttiferi minori e Arboree principali dovrà superare il 50% della PLV totale e la PLV media dovrà essere superiore a 7500 Euro.

Per il calcolo della PLV media aziendale le singole superfici dovranno quindi essere moltiplicate per i valori sottostanti e il valore di PLV totale dovrà essere diviso per la SAU totale delle colture.

Foraggiere	Seminativi	Bietola, soia e Proteaginose	Orticole e altre annuali	Olivo	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
1000	1400	2100	15400	3900	12500	10400

ALLEGATO 4) DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE A ALCUNE TIPOLOGIE DI COLTURE/FINALITÀ PRODUTTIVE

Colture in secondo raccolto

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due colture sulla stessa superficie. Tali colture non possono godere del regime di aiuti previsti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la rotazione.

Finalità produttive particolari (seme, ecc.)

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, vivai, medica da disidratare ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto indicandole come colture non soggette ad aiuto, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dalle norme tecniche, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso pertanto non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Le colture da seme o la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui al presente bando.

Colture in consociazione e sovesci

Non è ammessa la coltura in consociazione.


Gli appezzamenti di seminativo che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

E' ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno in alcun modo essere oggetto di raccolta. Con la presentazione di specifica domanda di sostegno a inizio periodo e di rispetto delle norme specifiche previste come Impegno facoltativo aggiuntivo n. 23 (Cover crop) è possibile cumulare l'aiuto indicato nei limiti previsti.

Superfici non oggetto di aiuto

Alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di sostegno ma **non ammissibili** a pagamento di sostegni in quanto

- investite a colture non disciplinate (cioè per le quali non sono approvati i DPI), o ritirate dalla produzione,
 - o acquisite durante il corso dell'impegno, oltre il limite del 25% previsto,
 - o relative a colture OCM Ortofrutta secondo quanto stabilito al paragrafo 17,
- si applicano comunque le norme di condizionalità e gli eventuali ulteriori requisiti per i fertilizzanti e i fitofarmaci. E' inoltre richiesta la registrazione delle operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione secondo quanto indicato nei Manuali di compilazione delle schede di registrazione in modo da consentire in sede di controllo una loro rapida individuazione.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.03

INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.03 "Incremento sostanza organica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di
12 impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi
impegni
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.03 "Incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.03:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";
- sono volti a controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della capacità di ritenzione idrica. Si favorisce al contempo la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo che rappresenta un fattore decisivo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, considerato che il suolo costituisce il maggiore serbatoio di carbonio negli ecosistemi terrestri. La distribuzione di ammendanti oltre a bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, rende disponibili i nutrienti in maniera graduale, riducendo quindi il rischio di una loro lisciviazione.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante l'apporto di ammendanti commerciali, di letame e di frazioni palabili di reflui zootecnici assimilate al letame.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.03 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.03 è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto:

- le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento o gestiscano impianti di digestione anaerobica;
- le imprese con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di

Produzione integrata.

Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi per km², riportati nel catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola. Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo, ad es. gran parte della collina e montagna, debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Vengono identificate come imprese con indirizzo produttivo vegetale solo quelle che nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia Romagna risultano non avere allevamenti e nell'archivio informatizzato di Gestione per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento risultano non avere impianti di digestione anaerobica.

Per la verifica della classe di dotazione di materia organica nei terreni aziendali fa fede, quando disponibile, esclusivamente il dato riportato nel catalogo dei tipi di suolo.

Le analisi del terreno sono sempre necessarie qualora non sia possibile utilizzare il dato del catalogo dei suoli. Per il campionamento dei terreni e le metodiche d'analisi devono essere seguite le modalità riportate nei Disciplinari di Produzione integrata della Regione Emilia Romagna.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.03 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.3. "10.1.03 – Incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.03.

Impegni	Descrizione Impegni
01. Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili	Gli ammendanti commerciali, da individuarsi tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75, utilizzabili sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto. Tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio. I terreni sotto impegno, anche in funzione degli avvicendamenti culturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie del primo anno sono ammesse riduzioni non superiori al 20%.
02. Limiti quantitativi da rispettare	Le quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata.
03. Piano di fertilizzazione analitico	Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. E' quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011.
04. Impiego di concimi minerali	Con l'impiego dei concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della coltura.
05. Registrazione schede	E' obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti

06. Tenuta della documentazione	Il beneficiario è tenuto a conservare per il periodo d'impegno: le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti e dei concimi minerali; le note di consegna dei materiali palabili; i certificati d'analisi del terreno, o i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il piano di fertilizzazione.
---------------------------------	--

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.03 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

4.1. Specifiche agli impegni

Le norme tecniche da seguire per l'adempimento degli impegni "02. Limiti quantitativi da rispettare" e "03. Piano di fertilizzazione analitico" sono riportate nei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna consultabili nel sito internet <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/disciplinari-produzione-integrata>.

Si precisa che il "Piano di fertilizzazione analitico" così come previsto dai Disciplinari di produzione integrata, deve essere redatto annualmente per tutte le distinte colture praticate sulle superfici impegnate.

Essendo il digestato, assimilato ai sensi del R.R. n. 1 del 2011 ai liquami, le relative frazioni solide, ottenute da un trattamento di separazione rientrano tra i materiali utilizzabili.

Gli appezzamenti devono sempre essere individuati anche graficamente e i relativi confini devono essere riportati su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000).

A titolo esemplificativo in allegato 2 al presente bando sono riportati: un piano di fertilizzazione analitico, la griglia di valutazione del contenuto di sostanza organica nei terreni, la tabella con i limiti massimi di apporto di sostanza organica, e l'immagine tratta dal Catalogo dei suoli con le classi di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha)
Zona altimetrica	Collina
	Montagna

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 180 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

In caso di sovrapposizione con altri Tipi di operazione della Misura 11 non potranno essere superati i massimali previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 di 600 Euro/ha per le

colture annuali e di 900 Euro/ha per le colture perenni specializzate. Nel caso di sovrapposizione con altri Tipi di operazione della Misura 10, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori Tipi di operazione della sottomisura 10.1 i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 750 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” la competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell’esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell’esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.03 è attribuita all’Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di aiuto costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.03 possono essere accolte anche per particelle aderenti ai seguenti Tipi di operazione: “Produzione integrata” (10.1.01) e “Gestione degli effluenti” (10.1.02)¹ o ad analoghe

¹ Questo Tipo di operazione non è attivato congiuntamente al presente bando; tutti i riferimenti di seguito riportati hanno la finalità di evidenziare tutte le prescrizioni e gli obblighi relativi alla possibile applicazione congiunta.

azioni agroambientali, ancora in essere. Possono essere altresì accolte domande anche per particelle aderenti alla Misura 11.

In sede di presentazione della domanda il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 del presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020 per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando, si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 1.000.000 euro.

9. Selezione delle "domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.03 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.3.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1. Principi Territoriali
 - Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014;
 - Terreni ricadenti in collina e montagna.
2. Principi tecnici
abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali (produzione integrata);
3. Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali e tecnici.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, previsti al punto 1, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

I punteggi di priorità per categoria di superfici sono sommabili sulla stessa medesima parcella.

Tabella A Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1,	Terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.	55
2,	Terreni ricadenti in collina o montagna come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).	35
3,	Abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali (produzione integrata)	10

	100
--	------------

L'attribuzione finale del punteggio è determinata tenendo conto della presenza in domanda di superfici agricole ubicate in comuni a basso carico di azoto zootecnico e/o ricadenti in collina o montagna, caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c = b x a
Priorità territoriale 1	55	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	35	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

Nell'applicazione del criterio tecnico del punto 3 relativo all'abbinabilità di diversi tipi di operazioni il punteggio di priorità è applicabile se è stata presentata la richiesta di adesione all'impegno sulla produzione integrata.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio della priorità 3, indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggior superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai principi di selezione previsti al punto 1 nella seguente sequenza:

- SOI dei terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico < di 127 kg/ha così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014/SOI aziendale);
- SOI dei terreni ricadenti in collina o montagna /SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione, è effettuato dalle Amministrazioni competenti.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a. a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b. alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di

- compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c. all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014–2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
 - d. a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
 - e. all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
 - f. a inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT, verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Giancarlo Cargioli, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.03 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie del primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%. Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Eventuali ulteriori variazioni di tali superfici, saranno ammesse per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione dei sostegni percepiti con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.03 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone

Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.03 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

ANNO:

AZIENDA: _____ TELEFONO: _____

RESPAZIENDALE: _____ CUAA: I I I I I I I I I I I I I I I I

VIA/PIAZZA _____ N. _____ località

COMUNE: _____ CAP: I I I I I I PROV.: I I I

SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALI SCHEDE: 4)

Elenco schede:

SCHEDA 1 – Individuazione degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

SCHEDA 2 – Superficie degli appezzamenti e coltura praticata.

SCHEDA 3 – Registrazione delle fertilizzazioni - impegni: 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili); 02 (Limiti quantitativi da rispettare); 04 (percentuale di impiego di concimi minerali).

SCHEDA 4 – Magazzino dei fertilizzanti – impegni: 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili) e 02 (Limiti quantitativi da rispettare).

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

Progressivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Superficie (1)	Appezzamento (2)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.								
..								
n								
Superficie totale								

- 1) Indicare la superficie della particella inclusa nell'appezzamento
 2) Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

Istruzioni per la compilazione delle schede

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e di magazzino e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti e dei concimi minerali; le note di consegna dei materiali palabili; i certificati d'analisi del terreno o in sostituzione i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il piano di fertilizzazione) sono la condizione necessaria per l'adempimento degli impegni 05 (Registrazione schede) e 06 (Tenuta della documentazione).

La scheda n°1 (Particelle/Aspezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi appezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli appezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Aspezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Fertilizzazioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle fertilizzazioni effettuate negli appezzamenti. Unitamente alla scheda di magazzino e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili), 02 (Limiti quantitativi da rispettare) e 04 (Percentuale di impiego di concimi minerali).

La scheda n° 4 (Magazzino) deve essere compilata ogni anno con i movimenti di carico e scarico dei fertilizzanti. Unitamente alla scheda delle fertilizzazioni effettuate, alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni 01 (Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili) e 02 (Limiti quantitativi da rispettare). NOTA: In caso di imprese di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

Inventario iniziale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 1 novembre. Per ciascun fertilizzante dovrà essere compilata una riga. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

Registrazione degli acquisti - Gli acquisti dei prodotti commerciali e la consegna in azienda dei letami o altri materiali palabili devono essere registrati entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

Inventario finale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 30 ottobre. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. La registrazione di ciascun prodotto commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.03
INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA
Allegato 2

Il piano di fertilizzazione per ogni singola coltura deve essere redatto annualmente secondo uno dei metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata (metodo del bilancio e metodo delle schede a dose standard). I Disciplinari ed il software per la predisposizione del piano di fertilizzazione sono consultabili alla pagina internet: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/>

Il Piano, unitamente alla scheda delle fertilizzazioni, consente di verificare il rispetto degli impegni 03 (Piano di fertilizzazione analitico) e 04 (Percentuale di impiego di concimi minerali).

Di seguito si riporta un esempio di piano di fertilizzazione composto da due schede:

Scheda a - Calcolo dei quantitativi di elementi nutritivi da apportare

Piano di fertilizzazione

Quantitativi di elementi nutritivi da apportare calcolati col metodo del bilancio



Azienda	XXXXXXXXXX	Zona ZVN	0	Area	A1
Appezz.	n° 15	Resa media prevista	t/ha	Anno	2015
Coltura	Mais trinciato classe 600/700				70
Fase/ciclo	Primaverile-estiva >130 gg				

		N	kg/ha P2O5	K2O
NECESSITA'				
A)	Fabbisogno della coltura	273	105	231
C)	Perdite per lisciviazione	44		20
D)	Immobilizzazioni e dispersioni (*)	19		
B1)	Arricchimenti		0	0
A2)	Anticipazioni anni futuri		0	0
Totale necessità		337	105	251
DISPONIBILITA'				
B)	Fertilità del suolo	77	0	0
E)	Precessione	30		
F)	Fertilità organica residua	15		
G)	Apporti naturali	11		
Totale disponibilità		134	0	0
Bisogno calcolato		203	105	251
Apporto ammesso col bilancio		203	105	251

*) comprensive di eventuali immobilizzazioni della precessione

Scheda b - Piano di distribuzione per la verifica del rispetto dei vincoli

Piano di distribuzione dei Fertilizzanti		Metodo	Bilancio	Anno	2015
Rag. Sociale	XXXXXXXXXX	Zona ZVN	FALSO		
Area omogenea	A1	Appezz.	n° 15	Classe suolo	Franco Limoso
Coltura	Mais trinciato classe 600/700	Resa (t/ha)	70	Precessione	Pomodoro e altre orticole
Fase	Primaverile-estiva >130 gg				

Condizioni e dotazioni del terreno		Azoto N	Fosforo P2O5	Potassio K2O	S.O. ss
Quantità massime che è possibile apportare (kg/ha)		Media kg/ha	elevata kg/ha	media kg/ha	Scarsa t/ha
n°	Quantità ed epoca di distribuzione dei fertilizzanti				
1	25 t/ha di letame bovino Alla preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	41	14	23	5,3
2	25 t/ha di liquame bovini da carne In copertura con fertirrigazione	56	18	31	
3					
4					
5					
6	1,5 q/ha di Urea 46% maggio alla 5 foglia con sarchiatura	69			
7	0,75 q/ha di Urea 46% luglio con fertirrigazione in pre fioritura	35			
8					
9					
10					
11					
Apporti totali		201	32	53	5,3
Note		Copertura del fabbisogno con unità fornite dai concimi minerali o di sintesi (%)			
		51	0	0	

Apporti massimi di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in sostanza organica.

Dotazione terreno in S.O.	Apporti massimi annuali (t s.s. /ha)
Scarsa	13
Normale	11
Elevata	9


Fonte: DPI – Norme Generali – Fertilizzazione organica

Dotazione di Sostanza Organica

Giudizio	Terreni sabbiosi (S-SF-FS)	Terreni medio impasto (F-FL-FA-FSA)	Terreni argillosi o limosi (A-AL-FLA-AS-L)	Classe di dotazione per schede standard
molto basso	< 0,8	< 1,0	< 1,2	Scarsa
basso	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2	
medio	1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0	Normale
elevato	> 2,0	> 2,5	> 3,0	Elevata

Fonte: DPI – Norme generali - Allegato 4 – Sostanza organica

Classe di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia Romagna

Fonte: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/>



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 Domande di pagamento

- 12 Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell'impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 contribuiscono al perseguimento della priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in funzione degli obiettivi delle Focus area P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", e P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale". Gli impegni sono altresì finalizzati a fornire una risposta al Fabbisogno F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli".

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante la realizzazione di tecniche di agricoltura conservativa, in particolare attraverso la riduzione o l'eliminazione delle lavorazioni, il mantenimento della copertura del terreno e l'adozione di un adeguato avvicendamento colturale.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.04 che prevede l'adozione di impegni di durata sessennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.04 è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo collocate sul territorio regionale, ad esclusione di quelle montane.

La superficie minima di adesione è pari a 4 ettari.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.04 ha una durata sessennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.4 "10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.04.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi	<p>Introduzione della non lavorazione (semina su sodo) per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali, foraggere a ciclo annuale ed erba medica.</p> <p>In ciascun anno d'impegno deve essere realizzata la semina, secondo le modalità di seguito specificate. Unica eccezione è rappresentata dall'erba medica, seminata su sodo ed effettuata esclusivamente con ciclo triennale. Nel corso del terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione dell'erba medica, dovrà essere effettuata la semina su sodo di altra coltura ammissibile (es.: cereale autunno vernino). Sulle superfici oggetto di impegno, nell'anno di avvio (nel primo anno dei sei previsti), può essere presente la coltura della medica, purché nello stesso anno venga effettuata la semina di altra coltura ammissibile, secondo le modalità di seguito specificate.</p>
01.01.A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande	<p>Le modalità di semina consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till).</p> <p>Tale seconda modalità prevede esclusivamente una coltivazione superficiale del terreno in corrispondenza del solco di semina, che escluda l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore ed eviti il rimescolamento del terreno in senso verticale. La lavorazione a bande è applicabile alle sole colture seminate a file, distanziate tra loro non meno di 40 centimetri, tale che la superficie di terreno interessata dalla minima lavorazione non superi il 50% della superficie complessiva.</p> <p>Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).</p> <p>Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verifichino condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi che comunque dovranno evitare l'inversione dello strato superficiale di terreno</p>
01.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo	I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.
01.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi	Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati come colture analoghe e, quindi, non possono succedersi.
01.03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni	La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale.
02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo	L'azione aggiuntiva si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione, al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive. La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. In coerenza con le tecniche conservative dell'impegno base, la coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, il terreno non deve essere oggetto di lavorazione e la semina della coltura successiva deve effettuarsi su sodo.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

4.1 Precisazioni relative all'impegno base di introduzione della non lavorazione nei seminativi – recesso del beneficiario e vincoli in scadenza d'impegno.

In caso il beneficiario di sostegno ritenesse di recedere dall'impegno prima della naturale scadenza, prevista a conclusione del sesto anno dall'avvio, il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite.

Per quanto riguarda la coltura dell'erba medica, qualora il terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione coincida con il sesto anno di impegno, il beneficiario potrà non effettuare la semina su sodo di altra coltura ammissibile e mantenere la coltura in atto fino alla scadenza dell'impegno.

4.2. Precisazioni relative all'impegno aggiuntivo volontario

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il beneficiario dichiarerà nella domanda annuale di pagamento la superficie su cui viene applicato. Tale superficie potrà essere inferiore alla superficie oggetto dell'impegno principale e potrà variare la sua ubicazione, purché in ciascun anno la superficie complessiva sottoposta ad impegno aggiuntivo risulti costante.

5. Aree prioritarie di applicazione

Ai fini della delimitazione delle aree prioritarie individuate dai criteri di ammissibilità riportati al paragrafo 3 si fa riferimento alle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.04.

	Zonizzazione
Fasce altimetriche	Collina
	Pianura

6. Entità degli aiuti

Il valore del sostegno finanziario è pari a 250 euro/anno per ettaro di superficie sotto impegno. L'impegno ha durata pari a 6 anni.

Nel caso in cui il beneficiario aderisca all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il sostegno annuale è incrementato a 280 euro per ettaro di superficie sotto impegno. Il beneficiario può aderire all'impegno aggiuntivo volontario con tutta o parte della superficie sottoposta all'impegno principale, purché rimanga costante la superficie complessiva in cui applica l'impegno aggiuntivo.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" la competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il tipo di operazione 10.1.04 è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di aiuto costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.04 possono essere presentate anche per particelle che aderiranno al Tipo di operazione "Gestione degli effluenti" (10.1.02). In tal caso dovranno comunque essere rispettati i massimali previsti dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la Misura 10.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.04 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 600.000 euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.04 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.4.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- principio territoriale: collocazione delle superfici in zona di collina.
- principio tecnico: maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

Modalità per la determinazione della graduatoria

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali e tecnici. L'applicazione del criterio territoriale, risponde ad una logica di concentrazione dell'intervento nelle aree a maggiore vulnerabilità all'erosione idrica. La superficie presa a riferimento per l'applicazione del criterio di selezione è la SOI (superficie oggetto di impegno).

L'unità di riferimento per l'attribuzione della priorità territoriale è la particella catastale, che il Piano paesistico regionale (PTPR) attribuisce univocamente alla zona di collina o a quella di pianura.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità	Punteggio massimo
• collocazione delle superfici aziendali in zona di collina	70
• maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale	30
Punteggio totale	100

L'attribuzione del punteggio di priorità territoriale terrà conto della prevalente collocazione delle superfici oggetto di impegno (SOI) in zona di collina, in base alla formula:
 (punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Considerato che il Tipo di operazione 10.1.04 si applica esclusivamente ai seminativi, si assume come riferimento per l'attribuzione della priorità tecnica la superficie complessiva aziendale a seminativi (SAU a seminativo), ad esclusione dei terreni ritirati dalla produzione, in base alla formula:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (SAU a seminativo aziendale).

Tabella B – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi territoriali e tecnici

Tipologia di principio di selezione (da tab. a)	Punteggio di priorità (da tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	70	ha SOI di collina / ha SOI aziendale	A
Priorità tecnica 2	30	ha SOI / ha SAU seminativo aziendale	B

Totale punteggio domanda=A+B

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio precederanno in graduatoria le domande con maggior vantaggio ambientale determinato, applicando i seguenti parametri in sequenza:

1 - adesione all'azione aggiuntiva volontaria "copertura vegetale del suolo mediante semine su sodo". Tale criterio è applicato in relazione alla SOI mediante la formula:

superficie di adesione all'azione aggiuntiva volontaria / SOI * 100;

2 - maggior SOI ricadente in zona di collina;

3 - maggior SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione del sostegno è effettuato dalle Amministrazioni competenti.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;

- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, incluso la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; verrà data inoltre comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Cargioli Giancarlo, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno.”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno.

Durante il corso del sessennio di impegno non sono ammessi incrementi delle superfici oggetto di impegno.

Non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.04 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.04 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del
Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

**AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO
SOSTANZA ORGANICA**

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE

DENOMINAZIONE SOCIALE	CUAA

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune	
------------------	--	---------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda	
n.	

NOTE DI COMPILAZIONE

La corretta compilazione delle schede di campo che riportano l'elenco cronologico delle operazioni colturali effettuate in ciascun appezzamento/coltura è condizione necessaria per l'adempimento dell'impegno 01.03.

Costituisce, altresì, condizione per la verifica documentale dell'adempimento degli impegni:

01.01.A (Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande);

01.02 (Divieto di ristoppio: in ciascun appezzamento la coltura dell'anno in corso deve essere diversa da quella dell'anno precedente).

Di seguito l'elenco delle operazioni colturali da annotare sulla scheda:

- semina (con individuazione di marca e modello della macchina seminatrice);
- diserbo chimico o meccanico (con specifica del principio attivo o dell'attrezzo utilizzato);
- raccolta;
- decompattamento, previa autorizzazione (con individuazione di marca e modello dell'attrezzo utilizzato).

Esempio di registrazioni

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1	31/10/201X	Semina frumento	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
2	15/03/201Y	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 5.0.0
3	10/07/201Y	Raccolta frumento		ha 6.0.0
4	11/07/201Y	Raccolta frumento		ha 4.0.0
5	01/08/201Y	Decompattamento	Coltivatore a denti dritti marca ACME mod. xz - fattura terzista n. xx (autorizzazione n. yy del 10/01/20XZ)	ha 10.0.0
6	15/08/201Y	Semina miscuglio copertura	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
7	15/02/201Z	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 10.0.0
8	01/03/201Z	Semina erba medica	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
9	01/07/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
10	01/10/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
.....				



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.05

BIODIVERSITÀ ANIMALE DI INTERESSE ZOOTECNICO: TUTELA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.05 contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e sono volti a conservare ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali autoctone minacciate di abbandono e di erosione genetica.

Il perseguimento di tali obiettivi è possibile attraverso un sostegno agli allevatori che detengono le razze animali la cui consistenza è al di sotto di soglie, stabilite dal Reg. (CE) n. 1974/2006 ed elencate nella Tabella del successivo paragrafo 3.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.05 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- a) imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- b) altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole.

La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Ai fini dell'ammissibilità della domanda devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli animali devono essere allevati nel territorio regionale;
- deve essere indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;

- il numero e la condizione a rischio delle specie elencate deve essere certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- un organismo specializzato debitamente riconosciuto deve registrare e mantenere aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- gli organismi interessati devono possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Gli animali oggetto di impegno devono essere iscritti al rispettivo libro genealogico o registro anagrafico della razza.

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono elencate nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

RAZZE	FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI		PROVINCE	
Garfagnina	97	Reggio Emilia, Modena	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
Modenese	490	Modena, Bologna	ARA Associazione Regionale Allevatori (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
Pontremolese	30	Reggio Emilia, Parma	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
Reggiana	2170	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana) http://www.razzareggiana.it/
Romagnola	6694	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) http://www.anabic.it/
Varzese-Tortonese-Otonese	197	Piacenza	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
OVINI			
Cornella Bianca	273	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia) http://www.assonapa.com/
Cornigliese	1299	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia) http://www.assonapa.com/
EQUINI			
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	3123	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAI TPR Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano http://www.anacaitpr.it/
Cavallo Bardigiano	2161	Parma, Piacenza	Associazione Nazionale Cavallo Bardigiano http://www.cavallobardigiano.it/
Cavallo del Ventasso	16	Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-equidi/registero-anagrafico-equidi
SUINI			
Mora Romagnola	234	Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini	ARA (Registro anagrafico c/o Associazione Nazionale Allevatori Suini) http://www.anas.it/

ASINI			
Asino Romagnolo	169	Forli-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-equidi/registro-anagrafico-equidi
VOLATILI			
Pollo Romagnolo	670	Forli-Cesena, Rimini, Ravenna	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Forli-Cesena http://www.araer.it/
Tacchino di Parma e Piacenza	200	Parma, Piacenza	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Parma http://www.araer.it/

L'eligibilità delle razze locali minacciate di abbandono inserite nella precedente tabella è garantita in base alla loro iscrizione al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie, così come disciplinato dalla L.R. n. 1 del 2008, e dagli Organismi di tenuta dei registri anagrafici e dei libri genealogici, in conformità alla Legge 15 gennaio 1991 n. 30 "Disciplina della riproduzione animale".

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari di tenuta dei rispettivi Registri anagrafici o Libri genealogici.

Infine si specifica che i beneficiari devono possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.05 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 2. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.5. "10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

All'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento quinquennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.05.

Impegni	Descrizione Impegni
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono	Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie, al fine del mantenimento nei 5 anni del numero di UBA dichiarato nella domanda di sostegno

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.05.

	Zonizzazione
Zona altimetrica	Montagna (PTPR)
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico

	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri di riproduzione fauna selvatica
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone vulnerabili ai nitrati ZVN

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 808/2014 come di seguito riportato:

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 kg.	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" la competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è unica anche se gli allevamenti oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se gli allevamenti oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.05 è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior consistenza in termini di UBA.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.05 possono essere accolte:

- anche per imprese con allevamenti aderenti ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01; poiché gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 sono riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono considerati al fine della verifica dei massimali;
- solo per UBA che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad analoghe Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 1.700.000 euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del tipo di operazione 10.1.05 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.5.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- collocazione all'allevamento delle razze in aree montane;
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;
- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono attribuiti ai criteri di selezione i pesi espressi in valore numerico per tutti i criteri.

Sulla base dei principi di selezione sopra riportati sono stabiliti i seguenti criteri di selezione:

- allevamenti situati nelle aree montane. Per l'attribuzione del punteggio di questa caratteristica si considererà il maggior n. di UBA allevate in comuni anche parzialmente ricadenti in area montana. Il comune dell'allevamento viene individuato attraverso il Codice ASL e la collocazione in area montana è ricavabile dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale)
- razze inserite in progetti finalizzati alla valorizzazione ed al recupero realizzati negli ultimi 5 anni, elencate nella determinazione n. 8396 del 21 giugno 2013 e/o inserite nei progetti comprensoriali integrati dell'azione 7 della misura 214 del PSR 2007-2013
- razze la cui consistenza sia inferiore alle soglie definite all'interno della tabella
- razze che siano allevate nelle aree di origine, così come definito all'interno dei relativi Registri anagrafici e/o Libri genealogici e nella sezione "Zona tipica di produzione" della scheda di caratterizzazione relativa all'iscrizione della razza al "Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie"
- razze allevate nelle aree Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica. L'allevamento si ritiene che ricada in tali aree quando la SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale ricade per almeno il 50% nelle aree considerate.

Tabella A) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Criteri territoriali	Punti
Allevamenti situati nelle aree montane ¹	62
Allevamento nelle zone di origine	5
Collocazione nelle aree della rete Natura 2000	2
Collocazione in aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica	1
Criteri tecnici	
Razze inserite nei progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone	20
Bassa consistenza degli allevamenti*	10

*la bassa consistenza degli allevamenti si intende quando le UBA sono inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini
- 6 per gli equini
- 3 per gli ovini

¹ come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

- 8 per i suini
- 1 per i volatili

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in Tabella A) determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

Per la determinazione delle consistenze delle diverse razze si fa riferimento al dato medio riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di sostegno per gli animali presenti in BDN e alle ultime consistenze dichiarate in BDN dove non è previsto il riconoscimento individuale.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con il numero più alto di UBA presenti nell'azienda.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" che sono effettuate dal Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Aiuti alle Imprese.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del "De Minimis" ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli regionali;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione

e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Dopo l'acquisizione degli elenchi il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare comunica al Servizio Aiuti alle imprese l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "De Minimis".

Il Responsabile del Servizio assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT, verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria, Dott. Cargioli Giancarlo, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. "Domande di pagamento"

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizione definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12 "Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno".

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" secondo quanto previsto nelle disposizione definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche l'Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "De Minimis".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.05 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni,

durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammissibili variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) dichiarate nella domanda di sostegno e oggetto di pagamento.

Eventuali variazioni saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle UBA oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.05 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per il Tipo di operazione 10.1.05, in caso di cessioni totali o parziali ad altro soggetto di UBA in

corso di impegno si applica la regolamentazione comunitaria vigente per l'attuazione dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio, per quanto compatibile, al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.05 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA PRATICOLTURA ESTENSIVA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
- 12 Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno

- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva" del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.07:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a promuovere la biodiversità dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali attraverso il mantenimento della praticoltura estensiva, in particolare dei prati storici.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.07 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva" le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.07 è applicabile su tutte le superfici a praticoltura estensiva nelle aree di pianura e di collina, ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)".

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.07 ha durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.7. "10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.07.

Impegni	Descrizione Impegni
1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"	Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura".
2. Non impiego concimi fitofarmaci e digestati	Non impiegare concimi chimici, fitofarmaci, diserbanti e non spandere digestati.
3. Carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha	Non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha.
4. Uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate	Effettuare almeno uno sfalcio all'anno in collina e almeno due sfalci in pianura, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate.
5. Obbligo asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni	Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio riportata nel registro delle operazioni.
6. Mantenere efficiente rete scolante e mantenere efficiente rete adacquamento scorrimento superficiale in pianura	Mantenere in efficienza la rete scolante e mantenere in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza della rete scolante e della rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti.
7. Tenere apposita scheda/registo annotazione max entro 48 h da esecuzione op. tecniche eseguite e turni pascolamento effettuati.	Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un'apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.07. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.07 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Per il Tipo di operazione 10.1.07 non sono presenti aree di applicazione prioritarie.

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 150 euro/ettaro/anno.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive sarà effettuata nel rispetto del suddetto regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di

revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” la competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell’esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell’esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita all’Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.07 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 del P.S.R 2014-2020 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni

comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”. Le risorse per la prima annualità di impegno (2016) ammontano a 1.600.000 euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.07 decorrenti dal 2016, che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.7.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- superfici prioritarie:
 - superfici che hanno già aderito alla tipologia di applicazione B2C “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all’Azione” dell’Azione 8 della Misura 214 del P.S.R. della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
 - altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all’Azione 8 della Misura 214 del P.S.R. della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- maggiore superficie oggetto di intervento.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella a) sono attribuiti alle tipologie di superfici a praticoltura i pesi espressi in valore numerico, per i principi sopra riportati.

Tabella a) Tipologie di superfici a praticoltura estensiva e punteggi di priorità

Tipologie di superfici	Cod.	Già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale	Punteggio di priorità
Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni)	A	Si	90
Altre superfici a praticoltura estensiva	B	Si	9
Altre superfici a praticoltura estensiva	C	No	1

L'attribuzione finale del punteggio di priorità è determinata tenendo conto della presenza in domanda delle superfici richieste ad impegno, anche aventi priorità diverse.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per specifica categoria / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tale moltiplicazione deve essere eseguita per ognuna delle categorie presenti in domanda; la somma dei prodotti ottenuti costituisce il punteggio di priorità della domanda, come evidenziato nella successiva Tabella b).

Tabella b) – Attribuzione del punteggio per domanda

Cod. di categorie di superficie in Tab. a)	P = Punteggio di priorità – Tab. a)	R=rapporto tra superficie oggetto di impegno per la specifica categoria / superficie totale aziendale oggetto di impegno	Punteggio per categoria = P x R
A	90	ha SOI categoria A / SOI aziendale	X
B	9	ha SOI categoria B / SOI aziendale	Y
C	1	ha SOI categoria C / SOI aziendale	Z

Punteggio complessivo della domanda = X+Y+Z

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggiore superficie aziendale impegnata espressa in valore assoluto.

In caso di ulteriori casi di ex aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore estensione della superficie aziendale totale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Aiuti alle imprese.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:

- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli regionali;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l’acquisizione della copia cartacea delle domande.

Dopo l’acquisizione degli elenchi il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione comunica al Servizio Aiuti alle imprese l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De minimis”.

Il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT, verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Poggioli Giorgio, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA. In esito alle predette verifiche l’Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.07 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.07 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.07 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;

- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA PRATICOLTURA ESTENSIVA

ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 06)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

ANNO:

AZIENDA: _____ TELEFONO: _____

RESPAZIENDALE: _____ CUAA: IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VIA/PIAZZA _____ N. _____ località,

COMUNE: _____ CAP: IIIIII PROV.: III

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 06):

1. SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.07
2. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. – IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA PRATICOLTURA ESTENSIVA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI "PRATI POLIFITI STORICAMENTE PRESENTI IN PIANURA": ESECUZIONE DI RIPRISTINO COPERTURA VEGETALE QUALORA MANCANTE E/O DANNEGGIATA.
3. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. – IMPEGNO 3 - CARICO BESTIAME PASCOLANTE < 1 UBA/ha: ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO (L'EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI SFALCIO).
4. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. – IMPEGNO 4 - UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA E DUE SFALCI IN PIANURA, SE LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE; IMPEGNO 5 - OBBLIGO ASPORTARE PRODOTTO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DA DATA SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO OPERAZIONI: ESECUZIONE DEGLI SFALCI (L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO) E RELATIVA ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO DEGLI SFALCI
5. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. – IMPEGNO 6 - MANTENERE EFFICIENTE RETE SCOLANTE E MANTENERE EFFICIENTE RETE ADACQUAMENTO SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA: ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE IN EFFICENZA DELLA RETE SCOLANTE E DELLA RETE DI ADACQUAMENTO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA
6. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. – IMPEGNO 2 - NON IMPIEGO CONCIMI FITOFARMACI E DIGESTATI: NON IMPIEGARE CONCIMI CHIMICI, FITOFARMACI, DISERBANTI E NON SPANDERE DIGESTATI ed ESECUZIONE DELLE CONCIMAZIONI.

Note alla compilazione delle schede**DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEMA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
- 12 Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.09 che prevede l'adozione di impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:

- A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare;
- B) Conservazione di siepi e/o boschetti;

- C) Conservazione di stagni, laghetti;
D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

A tali interventi, sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.9.6. "Condizioni di ammissibilità" del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire del sostegno per il Tipo di operazione 10.1.09 le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Per essere ammessi al Tipo di operazione 10.1.09, la superficie minima aziendale che può comprendere anche le tare, oggetto di uno o più dei tipi di intervento A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili, deve essere pari ad almeno ad un ettaro.

Sono ammesse le superfici con i sotto tipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella a) nella quale sono contrassegnati con (*) i requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi **non già oggetto di misure agroambientali** di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 e con (**) i requisiti che si applicano esclusivamente a quelli **già oggetto di misure agroambientali** di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Tabella a) - "Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
A) Piantate		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No
A) Alberi isolati o in filare		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Plurifila: si Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
B) Boschetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Superfici oggetto di intervento non contigue a zone umide con assenza di piante: almeno uno stagno per ogni boschetto, profondo al massimo 50 cm e con una estensione di almeno 20 mq (**).	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.
B) Siepi		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*).	No

C) Stagni e laghetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: profondità minima: pari o superiore a 50 cm profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
D) Maceri		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No
D) Risorgive e fontanili.		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali.	No

***La "Fasce di rispetto" per la categoria A) Alberi isolati o in filare deve corrispondere alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma e comunque non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella b) e c) per i territori interessati.

Tabella b) "Elenco delle specie arboree ammesse per i tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X

23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

Tabella c) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per i tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo se già presenti.

Limitatamente alle “siepi” del sotto tipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1.

Le specie arboree noce e ciliegio, dell’elenco in Tabella b), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Non sono ammesse al Tipo di operazione 10.1.09 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 180/2015 per l’impegno b), così come recepito a livello regionale all'allegato II, recante “Regole di condizionalità di cui all'art. 93” del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

È ammessa l’adesione al tipo di operazione 10.1.09 per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto.

3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Per le superfici agricole che adottano per la prima volta il sottotipo di operazione B) “Siepi e boschetti” sono ammissibili esclusivamente

- siepi polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nella tabella b) e c), con prevalenza di quelle arbustive
- boschetti polispecifici cioè costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva nella fila esterna (tra le specie elencate in tabella b) e c)).

Sono ammesse inoltre le superfici oggetto di precedenti periodi di impegno con le misure

agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che con riferimento alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella a) specificamente per le siepi e i boschetti, possono non corrispondere ai requisiti dell'area per la distanza tra le piante sulla fila e tra le file, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto). Inoltre tali “Siepi e i boschetti” già oggetto di Misure agro-ambientali possono non corrispondere al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità.

Con riferimento alla possibilità di adesione al Tipo di operazione 10.1.09 concentrando l'applicazione degli interventi solo su un corpo separato o su alcuni corpi separati dell'azienda, si specifica che la superficie massima ammissibile per ogni corpo non potrà essere superiore al 20% della SAU del corpo/dei corpi medesimi.

La **relazione tecnica**, sottoscritta dal beneficiario include una planimetria (o sua copia) catastale aziendale (o del corpo separato dove sono ubicate le tipologie degli elementi naturali del presente tipo di operazione) dove dovranno essere visibili/riportate le particelle catastali, nella quale sono localizzate e delimitate le tipologie degli elementi naturali oggetto della domanda a cui la relazione è allegata. Ogni tipologia di elemento naturale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico e nel caso di medesime tipologie di elemento naturale non contigue (per es. più siepi non contigue), deve essere attribuito un ulteriore e diverso codice numerico a ciascuna di esse. Per ogni tipologia di elemento naturale delimitata dovrà essere inoltre riportata, sempre nella planimetria catastale, l'estensione di ogni elemento individuato che deve includere anche le fasce di rispetto ed in particolare l'indicazione della larghezza di tali fasce di rispetto.

Ogni tipologia di elemento naturale deve essere oggetto della “Illustrazione delle modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno” che riporta nella relazione tecnica specificamente:

- l'elenco delle schede “registrazione operazioni” che potranno/dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso le eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per la tipologia di elemento naturale “stagni e/o laghetti” che si intendono attuare;
- le “caratteristiche strutturali” di cui alla Tabella a) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella b) e c) presenti nello specifico sotto tipo di operazione.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.09 prevede il rispetto degli impegni riportati nelle successive tabelle. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.9. “10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020 per tutti gli ulteriori dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione A) e B)

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sotto tipi di operazione A) e B)	
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	I sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti, devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 mt. e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne).
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.
3. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" - Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	I "boschetti" devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
4. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno ed eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio.
5. Sotto tipo di operazione B) - "Boschetti" - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nei boschetti di pianura, qualora non danneggi le piante arboree e/o arbustive esistenti, può essere mantenuto almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.
6. Sotto tipo di operazione B) - "Siepi e boschetti" - Esecuzione di potature.	Nelle "siepi e nei boschetti" già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e devono essere eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione C) e D)

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sotto tipi di operazione C) e D)	
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	Per gli interventi C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) deve essere mantenuto un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Deve essere mantenuta una fascia di rispetto, inerbita dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti cresciuti spontaneamente, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 mt. e max 5 metri).
9. Sotto tipo di operazione C) Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Negli laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Le sponde di stagni e laghetti e delle isole devono essere dolcemente digradanti, con pendenza media inferiore a 25°.
10. Controllo della Nutria.	Deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro. Le catture devono essere registrate giornalmente.
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica sorveglianza della presenza delle tane.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Deve essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, tutti i sottotipi di operazione

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Tutti i sotto tipi di operazione.	
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	La fascia di rispetto di ogni sotto tipo di operazione tipo di intervento e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. Ad eccezione della fascia di separazione dei boschetti da altre superfici a bosco è ammessa la crescita spontanea di alberi e/o arbusti.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Sulla fascia di rispetto di ogni di ogni sotto tipo di operazione può essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura). Qualora sia effettuato tale controllo, deve essere eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo–luglio.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Non è consentito l'utilizzo di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza sulle superfici oggetto di impegno.
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione qualora presente
25. Tenuta del registro	Custodire e tenere aggiornato, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento agli impegni 1, 8 e 17 si specifica che non è ammessa assenza di cotico erboso

sulle superfici oggetto dei suindicati impegni. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato.

È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate all'Amministrazione competente per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno 2, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta all'Amministrazione competente per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

Con riferimento all'impegno 5, si specifica che:

- possono essere mantenuti uno o più stagni e la sommatoria della loro superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo.
- nel caso in cui si intenda mantenere uno o più stagni (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui alla tabella a).

Con riferimento all'impegno 6, si specifica che l'esecuzione delle potature (che non è obbligatoria) non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

Con riferimento all'impegno 14, si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere effettuata all'Amministrazione competente all'istruttoria.

Con riferimento all'impegno 25, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1.

Ulteriori specifiche di impegno per le tipologie ambientali stagni e laghetti e maceri.

Negli stagni e/o laghetti e/o stagni, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, degli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo 1 agosto-31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel decennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti, per la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua e/o per l'arieggiamento dei fondali. Per tali operazioni straordinarie inoltre è necessaria la messa in asciutta a partire dal primo agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo; in questo caso è altresì necessaria la comunicazione preventiva entro il 30 giugno alle Amministrazioni competenti all'istruttoria e nel contempo ai competenti Uffici per la gestione Faunistica. Decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione per l'effettuazione dei lavori straordinari, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.09 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l’assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.09.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a 0,07 Euro/mq/anno per superfici di pianura.

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale. Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a “seminativo” dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella b); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”. Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive sarà effettuata nel rispetto del regime “De Minimis”.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

Inoltre per il Tipo di operazione 10.1.09 è prevista una clausola di revisione in ragione del fatto che la durata dell’impegno oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” la competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell’esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell’esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita all’Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.09 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando, si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”. Le risorse per la prima annualità di impegno (2016) ammontano a 900.000 euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.09 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.9.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1) Principi Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
- a prevalente tutela naturalistica;
- a prevalente tutela aree paesaggistica;
- a prevalente tutela idrologica.

2) Principi tecnici

- interventi del Tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella a) sono stati attribuiti alle diverse tipologie territoriali i pesi espressi in valore numerico per tutti i criteri.

Nei criteri territoriali è attribuita la priorità massima alle superfici agricole che si intende impegnare in Rete Natura 2000 e a scalare con ordinazione decrescente sono assegnate priorità subordinate alle altre tipologie territoriali. Analogamente nei criteri tecnici la priorità più alta è attribuita alle superfici agricole impegnate in interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per l’applicazione dei criteri territoriali, l’unità di riferimento di base per l’attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella a).

Tabella a) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica.	6

Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.	3
Totale	99

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza in domanda di superfici con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella a).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla Tabella a) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica,

Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Aiuti alle Imprese.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l’accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all’ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all’approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli regionali;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l’acquisizione della copia cartacea delle domande.

Dopo l’acquisizione degli elenchi il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione comunica al Servizio Aiuti alle imprese l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione assumerà, entro 20 giorni

dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT, verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Poggioli Giorgio, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche l'Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al tipo di operazione 10.1.09 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno.

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.09 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3

costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.09 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 22):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09 .
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO 8 - MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNO 17 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 2 - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 3 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE DI TERRENO INERBITO; IMPEGNO 4 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI"- FASCE DI SEPARAZIONE: IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 5 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) - "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO DI PIANURA (LA PRESENZA DI ALMENO UNO STAGNO PER BOSCHETTO NON È OBBLIGATORIA PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 6 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) - "SIEPI E BOSCHETTI" - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 7 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 9 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C) NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. SPONDE DOLCEMENTE DIGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 10 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C e D)
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 11 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 12 - ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 13 - RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LA TENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 18 - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 19 - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 20 - DIVIETO D'USO DI CONCIMI, LIQUAMI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DIGESTATI DI QUALSIASI PROVENIENZA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 21 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 22 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 23 - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 24 - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO 14 – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 13).
DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA / /

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Foglio	Particella	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANATORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

* Riportare per ogni scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti, D) maceri;

** Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15.

• IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

Provincia	Comune	Foglio	Particella	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
				OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

* Riportare per scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni; D) maceri; D) risorgive; D) fontanili.

** Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, e/o di più risorgive, e/o di più fontanili, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

Note alla compilazione delle schede**DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10

RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.10 "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1** Obiettivi
- 2** Beneficiari
- 3** Condizioni di ammissibilità
- 4** Impegni
- 5** Aree di applicazione prioritarie
- 6** Entità degli aiuti
- 7** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8** Dotazione finanziaria
- 9** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10** Istruttoria delle domande
- 11** “Domande di pagamento”
- 12** Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.
- 13** Controlli e sanzioni
- 14** Condizionalità
- 15** Subentro nell’impegno
- 16** Prescrizioni generali
- 17** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.10 che prevede l'adozione di impegni di durata ventennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.10 ha una durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:

F1- Ambienti per la fauna e la flora selvatiche;

F2- Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.10.6. “Condizioni di ammissibilità” del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire dell'aiuto per il Tipo di operazione 10.1.10 le superfici agricole allo stato di

seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal Tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Tali superfici, qualora prevedano l'adesione a tipologie ambientali con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Per superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 (di seguito "già oggetto di misure agroambientali"), che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Le superfici "già oggetto di misure agro-ambientali" con l'intervento F1 - tipologia ambientale "zone umide", sono ammissibili al sottotipo di operazione F1 transitando nella tipologia ambientale "Prati Umidi".

Le superfici "già oggetto di misure agro-ambientali" con l'intervento F3 "Mantenimento e gestione di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici" sono ammissibili ai sotto tipi di operazioni F1 e/o F2.

Nel caso di domande relative a superfici "già oggetto di misure agro-ambientali" l'elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato. Resta fermo che la presentazione dell'elaborato congiuntamente alla domanda di sostegno è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno indipendentemente dal tipo di superficie.

L'elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento (di seguito S.I.I.). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le schede registrazione operazioni che dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso le eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale "prati umidi" di cui al paragrafo 4.1. "Specifiche agli impegni".
- esclusivamente per il sottotipo di operazione F1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario;

- le “caratteristiche dell'area” e le specie arboree e/o arbustive presenti nello specifico “sottotipo di intervento”/sotto tipo di operazione. In particolare nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:
 1. per ogni “prato umido” dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione per ogni particella. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”.
 2. per i “complessi macchia radura”:
 - 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
 - 2.1.1 per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici non già oggetto di misure agroambientali, dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. e la superficie occupata da tali formazioni dovrà essere almeno il 30% della S.I.I.;
 - 2.2 qualora già presenti, dovrà essere evidenziata la presenza di uno o più stagni e la relativa estensione per la particella interessata (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico). Qualora non già presenti dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 10 entro il secondo anno di impegno;
 3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate la superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni per ogni particella interessata (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Sono ammesse le superfici con i sottotipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella a).

Tabella a) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Sottotipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti i sottotipi di intervento F1) e F2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
F1) Prati umidi	<u>Superficie in sommersione:</u> - presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua).	<u>Isolotti/dossi</u> - isolotti/dossi di almeno 50 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità) <u>Sponde</u> - sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).	<u>Piante arboree/arbustive</u> - presenza ammessa (non obbligatoria) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata.
F1) Complessi macchia-radura	<u>Macchia:</u> - formazioni vegetali arboree/arbustive su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate.	<u>Radura:</u> - prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento. - tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatoria) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais.	<u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della S.I.I. (non costituisce criterio di ammissibilità).
F2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> - estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento	<u>Altri elementi:</u> - presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; c) stagni e/o laghetti; deve essere presente almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.	L'estensione delle le superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla S.I.I.

Per le superfici "già oggetto di misure agro-ambientali" con riferimento al sottotipo di operazione F2) il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla tabella a); di contro il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabelle b) e c) per i territori interessati.

Tabella b) "Elenco delle specie arboree ammesse per i tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

Tabella c) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per i tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino "*" (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo "*" (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo "*" (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) "*" "		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Cohutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino "*" (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa "*" (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

"*" Solo se già presenti.

4. Impegni

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono elencati e descritti gli impegni relativi al sottotipo di operazione F1 che si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare.
- Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

Il sottotipo di operazione F2 - Superficie a seminativo contigua è costituito da un'unica tipologia ambientale i cui impegni sono riportati nella successiva tabella 3.

Sono inoltre presenti impegni inerenti la superficie interessata all'intervento (S.I.I.) comuni a tutti i sottotipi di operazione e sono riportati nel dettaglio nella successiva tabella 4.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
1.1 Prati umidi. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie	Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.
1.2 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.	Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.
1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi	Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..
1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°	Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza media inferiore a 25°
1.5 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.	Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.
1.6 Prati umidi. Controllo vegetazione erbacea	Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della SII senza alberi/arbusti. E' infatti ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, a superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale	Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b)
2.2 Macchia radura. Ricostituzione cotico erboso	Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose.
2.3 Macchia radura. Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato	È obbligatorio il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.
2.4 Macchia radura. Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I..

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico - Superficie a seminativo contigua.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
3.1. F2 - Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati ad alberi e/o arbusti.	Mantenimento di ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, con almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.
3.2 - F2 Prato permanente: sfalci/trinciature	Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno
3.3. F2 - Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno o laghetto per la raccolta di acque meteoriche.

Tabella 4 – Elenco e descrizione degli impegni per tutti i sottotipi di operazione.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.1. non utilizzo fitofarmaci e diserbanti	non utilizzare fitofarmaci e diserbanti;
0.2. non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale	non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;
0.3. non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame	non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;
0.4. non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva	non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
0.5. non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.	non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.;
0.6. Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura	il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato);
0.7 Controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate giornalmente.
0.8. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
0.9. Eliminazione tane nutria	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi
0.10. Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti	Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.
0.12 Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche	Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche
0.13 Verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione	mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione qualora presente
0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili	divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
0.15. Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili	rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici "già oggetto di misure agroambientali"
0.16 Registrazione e conservazione operazioni	tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno;
0.17 Comunicazioni piano ventennale	comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno 1.1 e 1.2, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a

mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi occorre dare comunicazione alle Amministrazioni competenti, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno 0.8. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria." da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I..

Con riferimento all'impegno 1.3 si specifica che a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

Con riferimento all'impegno 1.4 si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°

- entro il secondo anno di impegno per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali,
- dall'inizio del primo anno di impegno per tutte le altre superfici, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Con riferimento all'impegno 2.1 si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I..

Con riferimento all'impegno 0.6. "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentita durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

Con riferimento all'impegno 0.16, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1.

Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi". Nel periodo 11 agosto - 30 settembre, sono da eseguire, le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua con riferimento particolare agli impegni 1.3 e 1.4. Le operazioni straordinarie di manutenzione, che sono ammesse al massimo 2 volte nel ventennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi, sono finalizzate al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o per l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua e/o per la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per

l'afflusso/deflusso dell'acqua e/o per l'arieggiamento dei fondali. Per tali operazioni straordinarie è necessaria la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo; in questo caso è altresì necessaria la comunicazione preventiva entro il 15 gennaio ai competenti Uffici dell'Amministrazione competente e nel contempo ai competenti Uffici per la gestione faunistica. Decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione per l'effettuazione dei lavori straordinari, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.10. "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.10 saranno tenuti a inserire tutte registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal presente tipo di operazione.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- 0,07 Euro/mq/anno per superfici di pianura;
- 0,05 Euro/mq/anno per superfici di collina e montagna.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n.

1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”. Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime “De minimis”.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”.

Inoltre per il Tipo di operazione 10.1.10 è prevista una clausola di revisione in ragione del fatto che la durata dell'impegno oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” la competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.10 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi

di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità di impegno (2016) ammontano a 1.700.000 euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.10 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso, è il paragrafo 8.2.9.3.10.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1) Criteri Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
- a prevalente tutela naturalistica;
- a prevalente tutela aree paesaggistica;
- prevalente tutela idrologica.

2) Criteri tecnici

- interventi del Tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Maggiore estensione della superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella a).

Tabella a) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica	22

Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.	3
Totale	99

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza di superfici con tipologie ambientali caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella a).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno), caratterizzata dalla presenza delle tipologie ambientali previste dal tipo di operazione, di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie totale aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c= b x a
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla tabella a) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Aiuti alle Imprese.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli regionali;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Dopo l'acquisizione degli elenchi il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione comunica al Servizio Aiuti alle imprese l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT, verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Poggioli Giorgio, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche l'Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.

Durante il corso del ventennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,

- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.10 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.10 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o

circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10

RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E
GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 25)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
------------------	--	---------------	--	------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

ANNO:

AZIENDA: _____ TELEFONO: _____

RESPAZIENDALE: _____ CUAA: IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VIA/PIAZZA _____ N. _____ località,

COMUNE: _____ CAP: IIIIII PROV: III

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 25):

- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1.1 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO 1.2 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 1.3 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 1.4 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 1.5 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 1.6 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 2.1 - MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 2.2 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 2.3 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAILO AFFERMATO; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 2.4 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 3.1. - F2 - MANTENIMENTO DI AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI CON PRATI PERMANENTI ALTERNATI AD ALBERI E/O ARBUSTI; IMPEGNO 3.3. - F2 - MANTENIMENTO STAGNO O LAGHETTO IN PIANURA PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 3.2. - F2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 0.1. - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 0.2. - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 0.3. - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 0.7 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 0.8 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 0.9 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 0.10 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO 0.13 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO 0.14 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO 0.15 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

■ IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
 DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORD AMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI DACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA / /

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale *	Codice numerico della tipologia ambientale**	Sotto tipo di operazione***	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico) utilizzando anche il codice numerico.

*** Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico della tipologia ambientale**	Sotto tipo di operazione***	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	
				OCHE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	

* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico) utilizzando anche il codice numerico.

*** Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

Note alla compilazione delle schede**DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formolato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formolato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formolato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29
MISURA 11	Agricoltura biologica
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4B	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

TIPI DI OPERAZIONE 11.1.01 e 11.2.01

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipi di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento e pratiche metodi biologici" della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di
12 impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi
impegni
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per i Tipi di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- rispondono al fabbisogno F16 "Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche" e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" e indirettamente sulle Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e sul fabbisogno F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli";
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio); questo modello di agricoltura rappresenta il più classico e completo dei metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permette di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto sia alla conversione che al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica.

Pertanto il richiedente potrà aderire a seconda dell'anno di prima notifica al sistema della agricoltura biologica al Tipo di operazione:

- 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici": nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 5 anni.
- 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici": nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da oltre 5 anni.

Entrambi i tipi di operazione prevedono l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dai Tipi di Operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della

Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

I Tipi di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” sono applicabili su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.9.2. del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA.

4. Impegni

I Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 hanno una durata quinquennale e prevedono il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.1 “11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici” e 8.2.10.3.2 “11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici” del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate alla Regione Emilia – Romagna, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Gli aiuti erogati sono diversificati per:

- Conversione a pratiche e metodi biologici (11.1.01): nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 5 anni
- Mantenimento pratiche e metodi biologici (11.2.01): nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da oltre 5 anni.

Oltre alla verifica del CUAA, in entrambi le ipotesi, verranno eseguiti controlli sulla condizione di adesione al sistema della agricoltura biologica anche relativamente al possesso di superfici che siano già state oggetto di aiuto in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/1992 o dei Regolamenti (CE) n. 1257/1999, n. 1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013).

Per i Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01, le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni (Impegno 5).

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare i Tipi di operazione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, e devono quindi essere notificate al sistema di controllo entro tale data.

La mancata prima notifica aziendale entro il 30 gennaio 2016 determina la completa inammissibilità della domanda.

Il mancato aggiornamento della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2016, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di aiuto. Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 25% della superficie iniziale nel corso dell'intero periodo di impegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento culturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento culturale
- 03 – Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

E' inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

E' consentita sulle medesime superfici anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi della Misura 10 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali":

- Gestione degli effluenti (10.1.02) *(Questo Tipo di operazione non è attivato congiuntamente al presente bando; tutti i riferimenti di seguito riportati hanno la finalità di evidenziare tutte le prescrizioni e gli obblighi relativi alla possibile applicazione congiunta)*
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop del Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) del Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

E' ammessa altresì la possibilità di aderire su superfici aziendali non soggette ad impegno o diverse da quelle oggetto di impegno dei Tipi di operazione della Misura 11, ai seguenti Tipi di operazione della Misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali":

- Produzione integrata (10.1.01)
- Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica (10.1.04)
- Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario (tipo di operazione 10.1.09)
- Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali (tipo di operazione 10.1.10).

Le schede di registrazione sono quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (CE) n. 834/2007.

I beneficiari dei Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 saranno tenuti a inserire tutte le medesime registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e periodo di impegno

Colture praticate	Impegno:	
	Conversione a pratiche e metodi biologici	Mantenimento pratiche e metodi biologici**
	Sostegno annuo/ha	Sostegno annuo/ha
Foraggiere*	126	90
Seminativi	168	140
Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose	357	321
Orticole e altre annuali	434	391
Olivo e castagno da frutto	476	428
Vite e fruttiferi minori	630	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	742	668

* I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2; tale limitazione deve intendersi aggiuntiva e non sostitutiva dell'attività minima prevista nei pascoli (indistintamente con o senza tara) con riferimento allo svolgimento dell'attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

**Il premio relativo al Mantenimento viene applicato in ogni caso a partire dal 6° anno di adesione, indipendentemente dalla adesione iniziale al Tipo di operazione Conversione.

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3):

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi accessori della Misura 10 – Tipo di Operazione 10.1.01

Impegno aggiuntivo accessorio	Sostegno annuo/ha

23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per il tipo di operazione 11.1.01 (Conversione) e 11.2.01 (Mantenimento), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 4.

Tabella 4) Sostegno maggiorato per superficie foraggiera e di altre CDAA

Settore	Conversione	Mantenimento
Zootecnia da latte	425 Euro/Ha	383 Euro/Ha
Zootecnia da carne	370 Euro/Ha	333 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere e alle CDAA nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe di altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica", riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" la competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di aiuto costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dei Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatto salvo le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02); “Incremento sostanza organica” (10.1.03) o Azione 4 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013; allevamenti aderenti a ”Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05) o Azione 5 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013; Impegni aggiuntivi accessori 23 e 25 della Misura 10 – Tipo di Operazione 10.1.01.

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al punto 4.2. “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”, ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 7.200.000 euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2016 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.1.7 e 8.2.10.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- prima adesione alla Agricoltura biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o dei Regolamenti (CE) n. 1257/99, n. 1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella a) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella a) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità		Punteggio
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	30
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	15

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinato per domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) – Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	30	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	15	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella b costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella c sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella c) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Prima adesione alla Agricoltura biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/05 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013)*	

- primo anno di adesione a Agricoltura biologica assoluto 2016	30
- secondo o terzo anno di adesione a Agricoltura biologica (primo anno di impegno 2014 o 2015)	15
Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi del tipo di operazione 10.1.01 **	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale	15 punti

* Si fa riferimento alla data di prima adesione alla produzione biologica (con le precisazioni di cui al paragrafo 4) verificata tra il 2009 e il 2015 compreso; la verifica viene eseguita per la prima notifica sul CUA del beneficiario e sulla verifica incrociata sui terreni della eventuale adesione negli anni precedenti sia al Reg. (CE) n. 834/2007 che ai restanti sistemi di aiuto elencati; in caso di adesione precedente di almeno il 50% della SOI il punteggio non viene assegnato o viene assegnato alla categoria corrispondente.

** Il punteggio viene assegnato in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; la adesione alla misura aggiuntiva è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di variante che comporta il recesso dall'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di recesso nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

Nell'applicazione del criterio "Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi del Tipo di operazione 10.1.01" il punteggio di priorità è applicabile se è stata presentata la richiesta di adesione a tali impegni.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in tabella c) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibile, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. ssa Roberta Chiarini, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il quinquennio sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse ad impegno entro il limite massimo del 25% di quelle impegnate nella domanda di sostegno. Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopraccitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11. 1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed

integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda
- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 (di seguito "colture OCM").

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte della azienda comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, dell'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

Ulteriori superfici di colture OCM, potranno essere in seguito ammesse all'aiuto per il restante periodo del quinquennio entro il limite massimo previsto del 25% di incremento sulla superficie impegnata nella domanda di sostegno.

L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all'interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le aziende e, per ciascuna azienda, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema

informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*	
*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni (Impegno 5).	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
1) Sementi e materiale di propagazione	<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>
2) Avvicendamento culturale	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>
3) Fertilizzazione	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>
4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p>
5) Regolazione volontaria delle	<p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri</p>

macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	prova autorizzati dalla Regione ai sensi della DGR 1202/1999 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
6) Norme Produzione animale	<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p> <p>Avere cura del benessere degli animali</p>
7) Salute animale	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali <p>I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>
8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>
9) Tenuta di un Registro di stalla	<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

	Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.
10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica	Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
23) Impiego cover crop	Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre) Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari
25) Impiego del sistema Irrinet	Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) per il calcolo del bilancio idrico con rispetto delle date e dei volumi consigliati. Registrazione dei dati meteo e irrigazione.

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECNIA	
GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE
Foraggere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteaginose	Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino